



Direttiva

SS SE I-003 I

Oggetto:

Organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo

Basi giuridiche:

- allegato 17 paragrafo 4.6 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago; RS 0.748.0)
- articolo 4 in combinato disposto con i numeri 8 e 11 dell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008
- articolo 1 in combinato disposto con i numeri 8.1.3 e 8.1.4 nonché i numeri 11.1 e 11.5 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015
- articoli 3 e 108b segg. della legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
- articolo 122c capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01)
- articoli 6 segg. dell'ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA; RS 748.122)

Stato:

Pubblicazione della presente versione: 01.03.2022
Entrata in vigore della presente versione: 01.03.2022
Presente versione: 1.4
Entrata in vigore della prima versione: 01.04.2015

Autore:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture (SI)

Approvata da / il:

Direzione UFAC, 16.03.2015
Direzione della Divisione SI, 22.02.2022 (modifiche redazionali e di contenuto)

1. Scopo

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente per l'autorizzazione dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo. Per il controllo degli stessi, l'UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti.¹

La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti degli organismi di controllo indipendenti (n. 3 e 4) e dei responsabili dell'ispezione (n. 5 e 6), di cui agli articoli 8 e 9 OMSA, e disciplina la procedura di autorizzazione (n. 7).

2. Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi dell'articolo 6 lettera d OMSA e ai responsabili delle ispezioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera e e articolo 9 OMSA.

3. Compiti degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo

I compiti degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo sono contemplati nell'articolo 8 capoverso 1 OMSA.

4. Requisiti degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo

4.1 I requisiti degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo sono disciplinati nell'articolo 8 capoverso 3 OMSA.

4.2 Le comunicazioni scritte e orali con l'UFAC si svolgono in una delle lingue ufficiali.

4.3 L'indipendenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera b OMSA è una premessa fondamentale affinché l'organismo di controllo possa redigere i suoi rapporti d'ispezione e le sue richieste, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 OMSA, obiettivamente e senza alcun condizionamento. Nella nozione di obiettività rientrano l'imparzialità, l'integrità caratteriale degli esaminatori e l'assenza di conflitti d'interesse.

L'indipendenza deve essere garantita sul piano personale, finanziario e territoriale e non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

¹ N. 8.1.3.2 lett. b dell'all. del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e art. 6 lett. c e d nonché art. 7 OMSA

- la situazione in cui l'organismo di controllo stesso è fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo ai sensi dell'articolo 6 lettera c OMSA;
- l'appartenenza al consiglio d'amministrazione, un'altra funzione decisionale presso un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo o un rapporto di lavoro con essi;
- una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale azionario di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo o un credito o debito sostanziale nei loro confronti;
- una relazione stretta del responsabile dell'ispezione con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo;
- l'assunzione di un mandato di un fornitore regolamentato o conosciuto, attuale o futuro, che comporti dipendenza economica;
- l'accettazione di regali o di vantaggi ² particolari da parte di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, attuale o futuro.

4.4 L'attività di controllo è considerata svolta in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera c OMSA se l'organismo di controllo è in grado di assicurare tale attività in tutte le regioni linguistiche della Svizzera nella lingua ufficiale corrispondente.

L'organismo di controllo è tenuto ad attivare e a mettere a disposizione numeri di telefono nelle rispettive lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano) delle diverse regioni linguistiche.

4.6 I programmi di sicurezza presentati e verificati devono essere archiviati in modo che l'UFAC li possa controllare, in qualsiasi momento, in modo rapido ed efficiente.

Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato mediante sistemi di protezione elettronica recenti, disponibili sul mercato, e salvati quotidianamente su una memoria esterna.

4.6 L'autorizzazione di un organismo di controllo tiene conto anche dei seguenti criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali:

- iscrizione nel registro di commercio svizzero;
- presenza di un ufficio in Svizzera;
- tenuta della contabilità conformemente al Codice delle obbligazioni;
- sufficiente solvibilità;
- garanzia di una gestione degli affari irreprensibile;
- estratti del casellario giudiziario ineccepibili dei collaboratori e degli organi aziendali di tutti gli Stati di residenza di almeno gli ultimi cinque anni³;
- curriculum dei collaboratori, contenenti in particolare i precedenti impieghi, le formazioni e i soggiorni all'estero di almeno gli ultimi cinque anni⁴;
- garanzia che gli armadi degli atti, le scrivanie e gli uffici in cui sono custoditi i programmi di sicurezza e la corrispondenza con i fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo siano sempre chiusi a chiave per ragioni di sicurezza;
- controllo e aggiornamento costante della lista delle chiavi consegnate;

² Non vi rientrano vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali, fino a un valore di 100 franchi (valore di riferimento conformemente alle Istruzioni del 19 agosto 2010 concernenti l'accettazione di vantaggi in seno al DATEC). Nell'ambito delle ispezioni, non deve essere accettato nessun tipo di vantaggio (ad es. gli inviti a pranzo).

³ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁴ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera c dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

- 4.7 Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera c OMSA, gli organismi di controllo applicano tariffe unitarie (cfr. allegato). Essi fatturano le prestazioni fornite ai fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo direttamente a questi ultimi.

L'UFAC non accorda alcun finanziamento supplementare.

- 4.8 Gli organismi di controllo indipendenti sono tenuti a gestire una banca dati, finanziata dagli esercenti degli aeroporti, contenente l'elenco di tutti i fornitori conosciuti di provviste di bordo nonché di tutti i fornitori conosciuti di forniture per aeroporti.

5. Compiti del responsabile dell'ispezione

- 5.1 Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità complessiva dello svolgimento delle ispezioni presso i **fornitori** regolamentati o conosciuti **di provviste di bordo**. Risponde di fronte all'UFAC del rispetto degli oneri e delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione degli organismi di controllo ed è l'interlocutore dell'organismo di controllo nei confronti dell'UFAC.

- 5.2 Nell'ambito di questa responsabilità complessiva, il responsabile dell'ispezione ha la competenza in materia di selezione, formazione e sorveglianza delle persone dell'organismo di controllo indipendente incaricate delle verifiche.⁵

Le formazioni devono essere impartite in una lingua ufficiale e possono essere sia scritte che orali. Annualmente devono essere organizzati corsi di ripetizione. La partecipazione alle formazioni deve essere certificata per iscritto.

- 5.3 Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità complessiva della formazione dei responsabili della sicurezza dei fornitori regolamentati o conosciuti.

I programmi di formazione, redatti in una lingua ufficiale, devono essere inoltrati per approvazione all'UFAC. Gli organismi di controllo provvedono a far tradurre nelle altre lingue ufficiali i programmi approvati.

Gli organismi di controllo indipendenti devono offrire corsi di base e di ripetizione destinati alla formazione dei responsabili della sicurezza. Tali corsi, organizzati dai propri formatori, devono essere tenuti in ognuna delle lingue ufficiali.

6. Requisiti dei responsabili dell'ispezione

- 6.1 Capacità metodologiche e didattiche nell'ambito della formazione degli adulti comprovate da un certificato, da un certificato di capacità o da un'attestazione (ad es. certificato di lavoro).
- 6.2 Conoscenze del settore dei processi d'imbarco, dell'aviazione in generale e in particolare delle misure di sicurezza (Aviation Security [AVSEC]), nonché del controllo della qualità.
- 6.3 Abilità negoziali, capacità d'imporsi, spiccate doti comunicative, buone conoscenze linguistiche, buone capacità di espressione scritta, buone maniere ed esperienza professionale consolidata.
- 6.4 Frequenza di un corso di formazione di un giorno presso l'UFAC e successivamente, a cadenza annuale, di un corso di ripetizione. L'UFAC attesta la partecipazione a questi corsi mediante il rilascio di un certificato.

⁵ Nella formazione citata sono inclusi anche i corsi base organizzati dall'UFAC per le persone incaricate dei controlli e per i formatori.

7. Autorizzazione degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo

- 7.1 L'autorizzazione degli organismi di controllo indipendenti dei fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo spetta all'UFAC.
- 7.2 La richiesta di autorizzazione e i relativi allegati devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio.
- 7.3 Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti *documenti*:
- supporti didattici dei responsabili dell'ispezione dell'organismo di controllo;
 - supporti didattici dei formatori ai sensi dei numeri 5.2 e 5.3 della presente direttiva, nel caso in cui i corsi non siano tenuti direttamente dai responsabili delle ispezioni;
 - lista aggiornata dei collaboratori e del personale dirigente della società;
 - estratto del registro di commercio;
 - attestato di solvibilità;
 - estratti aggiornati del casellario giudiziario dei collaboratori e degli organi aziendali (rilasciati da non oltre 30 giorni) di tutti gli Stati di residenza di almeno gli ultimi cinque anni⁶;
 - curriculum dei collaboratori, contenenti in particolare i precedenti impieghi, le formazioni e i soggiorni all'estero di almeno gli ultimi cinque anni⁷;
 - copie delle carte d'identità o dei passaporti dei collaboratori e degli organi⁸;
 - organigramma;
 - pianta degli uffici;
 - lista delle chiavi.
- 7.4 L'autorizzazione è rilasciata mediante decisione per la durata di cinque anni.
- Nella decisione deve essere precisato che qualsiasi modifica rispetto alla richiesta di autorizzazione deve sempre essere comunicata tempestivamente all'UFAC.

⁶ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁷ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3: lettera c dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998

⁸ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera a dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.


8. Entrata in vigore

La presente versione 1.4 della direttiva entra in vigore il 1° marzo 2022. Sostituisce la versione precedente del 1° agosto 2018.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE



Martin Bernegger
Vicedirettore
Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture



Fabio Bignasca
Capo Sezione Misure di sicurezza

Tariffario secondo n. 4.7:

Qui appresso è presentato un modello tariffario. Nella pratica sono tuttavia possibili differenze nella tempistica. È garantita la parità di trattamento. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (IVA esclusa).

Anno/i	Formazione per i responsabili della sicurezza	Prezzo	Certificazione	Prezzo
Prima certificazione				
1	Corso di base per i responsabili della sicurezza	250.-	Emolumento di base per i costi amministrativi ed esame del programma di sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi) ⁹	150.- 800.-
2	Nessun costo		Nessun costo	
Costi totali della formazione per i responsabili della sicurezza		250.-	Costi totali della certificazione	950.-
Rinnovo della certificazione				
3	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata)	150.-	Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	800.-
4	Nessun costo		Nessun costo	
5	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata)	150.-	Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	800.-
Proseguimento secondo schema qui di sopra «Rinnovo della certificazione»				

⁹ Al termine dell'ispezione in loco e su richiesta, può essere rilasciato un certificato dell'UFAC al fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo. Per il rilascio del certificato, valido 6 anni, verrà emessa una fattura di 150 franchi.